

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 704

del 16-4-2021

O G G E T T O

Comodato d'uso gratuito dell'apparecchiatura Scanner intraorale Carestream 3600 tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Fondazione Operation Smile Italia Onlus.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 846

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

La Fondazione “Operation Smile Italia Onlus”, con sede legale in Roma, Via Panama n. 52, è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che promuove e realizza iniziative volte alla raccolta di fondi da destinare ad attività dirette o indirette di assistenza sanitaria e sociale nonché di cooperazione e di sviluppo nei confronti di quanti si trovino in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza e bisogno.

L’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, istituita con fusione per incorporazione delle Aziende UU.LL.SSSS. nn. 6 “Vicenza” e 5 “Ovest Vicentino”, è nata il 1° gennaio 2017 in attuazione dell’art. 14 della L.R. n. 19 del 16 ottobre 2016. All’interno della stessa Azienda è presente una Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo Facciale già operante presso l’Ospedale S. Bortolo di Vicenza e diretta dal dr. Ugo Baciliero.

L’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Fondazione hanno stipulato, in data 14 novembre 2018, un Protocollo d’Intesa, con scadenza fissata al 14 novembre 2023 e avente ad oggetto la realizzazione di un Centro di Eccellenza per la diagnosi e la cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali, denominato ‘SMILE HOUSE’.

Scopo del centro è quello di trattare dette malformazioni a servizio del territorio italiano ed integrando - sul piano della formazione professionale e dell’aggiornamento dei medici dei paesi in via di sviluppo - i progetti della Fondazione Operation Smile Inc. per ciò che concerne la gestione delle Fondazioni affiliate di Europa, Medio-Oriente ed Africa ed altresì allo scopo di svolgere attività di ricerca scientifica sulle nuove tecnologie, sui protocolli chirurgici e sui percorsi terapeutici multidisciplinari nonché sulle cause e sulla genetica delle malformazioni medesime.

Al fine di poter svolgere le attività previste dal summenzionato Protocollo d’Intesa, la Fondazione con prot. n. 30891 del 22/03/2021 agli atti, trasmetteva all’Azienda una bozza di contratto di comodato d’uso gratuito dell’apparecchiatura Scanner intraorale Carestream 3600, acquistata dalla Fondazione grazie a donazioni in suo favore e destinata all’impiego presso la Smile House di Vicenza.

Sul punto, si precisa che l’apparecchiatura, essenziale per lo svolgimento dell’attività oggetto del citato Protocollo, viene concessa a titolo di comodato d’uso gratuito dalla Fondazione all’Azienda che, in qualità di comodataria, la accetta senza alcun onere economico e che la durata dell’accordo in argomento è strettamente legata a quella del Protocollo d’Intesa di cui sopra e dunque con scadenza fissata al 14 novembre 2023.

Sulla concessione in comodato d’uso gratuito dell’apparecchiatura Scanner intraorale Carestream 3600 è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Medica Ospedaliera, agli atti.

In ragione di quanto sopra esposto, si propone quindi di approvare il contratto tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Fondazione Operation Smile Onlus Italia, avente ad oggetto la concessione in comodato d’uso gratuito dell’apparecchiatura Scanner intraorale Carestream 3600, da parte della Fondazione, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2021/846

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare il contratto tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Fondazione Operation Smile Onlus Italia, con sede in Via Panama n. 52 – Roma, avente ad oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito dell'apparecchiatura Scanner intraorale Carestream 3600, da parte della Fondazione, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e scadenza fissata al 14 novembre 2023, nei termini ed alle condizioni precisate nel documento che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che dalla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 2) non deriva alcun onere economico a carico dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, trattandosi di contratto di comodato d'uso gratuito;
4. di prendere atto che i rapporti di collaborazione, cooperazione e comunicazione con la Fondazione "Operation Smile Italia Onlus" inerenti il contratto di cui al precedente punto 2) saranno curati dal Direttore dell'U.O.C. Maxillo Facciale dell'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 17-4-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 17-4-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

la **FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS**, di seguito denominata anche “Comodante”, con sede legale in Roma, Via Panama n. 52, C.F. 971755505870587 – persona giuridica riconosciuta, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma con il numero 393/2005 – nella persona del Presidente Carlo SALVATORI;

E

l’AZIENDA UNITÀ’ LOCALE SOCIO-SANITARIA n. 8 “BERICA”, di seguito denominata anche “Comodataria” con sede in Vicenza, via Rodolfi, 37, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02441500242 – rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957
Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F

PREMESSO CHE:

a) La Fondazione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento e l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, intendendo promuovere e realizzare - direttamente o indirettamente - ogni forma di iniziativa volta alla assistenza sanitaria e sociale nonché di cooperazione e di sviluppo nei confronti di quanti - in Italia e nel Mondo - si trovino in stato di malattia, debolezza, emarginazione, sofferenza e bisogno, con particolare riferimento a minori e giovani adulti affetti da malformazioni cranio-maxillo-facciali, allo scopo di offrire interventi chirurgici gratuiti e cure mediche specialistiche;

b) L’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, istituita con fusione per incorporazione delle Aziende U.U.L.L.SSSS. nn. 6 “Vicenza” e 5 “Ovest Vicentino”, è nata il 1°

gennaio 2017 in attuazione dell'art. 14 della L.R. n. 19 del 16 ottobre 2016.

All'interno della stessa Azienda è presente una Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo Facciale, già operante presso l'Ospedale S. Bortolo di Vicenza e diretta dal dr. Ugo Baciliero;

c) L'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e la Fondazione hanno stipulato, in data 14 novembre 2018, un Protocollo d'Intesa avente ad oggetto la realizzazione di un Centro di Eccellenza per la diagnosi e la cura delle malformazioni cranio-maxillo-facciali, denominato 'SMILE HOUSE', con lo scopo di trattare dette malformazioni a servizio del territorio italiano ed integrando - sul piano della formazione professionale e dell'aggiornamento dei medici dei paesi in via di sviluppo - i progetti della Fondazione Operation Smile Inc. per ciò che concerne la gestione delle Fondazioni affiliate di Europa, Medio-Oriente ed Africa ed altresì allo scopo di svolgere attività di ricerca scientifica sulle nuove tecnologie, sui protocolli chirurgici e sui percorsi terapeutici multidisciplinari nonché sulle cause e sulla genetica delle malformazioni medesime;

d) Il Protocollo di cui alla precedente lett. C) è tuttora in corso e verrà a scadere - fatta salva la facoltà di rinnovo dello stesso - il 14 novembre 2023;

e) Al fine di poter svolgere le attività previste dal Protocollo d'Intesa di cui alla precedente lett. C) si è reso necessario, a cura della Fondazione, acquisire strumentazioni e apparecchiature e, in particolare, l'apparecchiatura Scanner intraorale Carestream 3600, che verrà impiegata presso la Smile House di Vicenza;

f) La Fondazione ha provveduto ad effettuare detta acquisizione grazie a donazioni in suo favore;

Tanto premesso, si rende pertanto necessario disciplinare tra le Parti l'allocazione e l'utilizzo dell'apparecchiatura di cui alla prec. lett. E) - essenziale per lo

svolgimento dell'attività oggetto del citato Protocollo - a titolo di comodato d'uso, senza alcun onere per la Comodataria;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO

La Comodante, al solo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività prevista nel Protocollo d'Intesa di cui alla lett. C) delle premesse e per tutta la durata dello stesso, concede in comodato d'uso senza alcun onere alla Comodataria, che a tale titolo riceve ed accetta, l'apparecchiatura Scanner intraorale Carestream 3600 (ALL. 1 – scheda tecnica). L'apparecchiatura riceverà un'etichetta fornita dalla Comodante con la dicitura: «concessa in comodato da Fondazione Operation Smile Italia Onlus», che verrà apposta a cura della Comodataria.

Quest'ultima si impegna a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità dell'apparecchiatura oggetto di detta convenzione per le necessità delle attività alla quale la stessa è destinata, come da documenti di collaudo che la Comodante si impegna a fornire all'U.O.C. Maxillo-Facciale della Comodataria prima dell'utilizzo.

Art. 3 – OBBLIGHI

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai fini della sicurezza dei pazienti e degli operatori, l'introduzione nella pratica operativa di nuovi dispositivi/apparecchiature deve essere preceduta sempre da adeguata formazione degli operatori che le dovranno utilizzare. Pertanto, senza alcun onere la Comodante si impegna a fornire adeguata formazione sull'utilizzo

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | dell'apparecchiatura Scanner intraorale Carestream 3600, incluse le Istruzioni | |
| | d'uso, al personale medico e del comparto dell'U.O.C. Maxillo-Facciale della | |
| | Comodataria, secondo le tempistiche e le modalità che verranno di seguito | |
| | concordate tra le Parti. | |
| | La Comodataria si obbliga a custodire e conservare l'apparecchiatura con ogni | |
| | diligenza ed a servirsene appropriatamente per l'uso cui è destinata, in conformità | |
| | alle norme vigenti, al Protocollo sottoscritto con la Comodante e ai regolamenti | |
| | interni, a mezzo di proprio personale autorizzato, sollevando la Comodante | |
| | medesima da ogni responsabilità in tal senso. | |
| | L'apparecchiatura oggetto del presente atto dovrà, in ogni caso, essere impiegata | |
| | esclusivamente dal personale espressamente autorizzato dalla Comodataria, per i | |
| | solli scopi e per le sole finalità di cui al Protocollo summenzionato, escludendo | |
| | quindi qualsiasi altra forma di utilizzo, per il quale la Comodataria e i propri | |
| | collaboratori verranno ritenuti responsabili. | |
| | La Comodataria si impegna a non trasferire l'apparecchiatura presso altra sede, | |
| | senza il preventivo consenso scritto della Comodante. | |
| | L'Azienda U.L.SS., nella sua qualità, si obbliga inoltre a non cedere né a trasferire | |
| | a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso e neppure temporaneamente detta | |
| | apparecchiatura. | |
| | La Comodante si impegna ad eseguire a proprie spese il trasporto, l'installazione, | |
| | la manutenzione e le verifiche periodiche sull'apparecchiatura senza porre alcun | |
| | onere a carico della Comodataria. | |
| | Art. 4 – IMPEGNI ECONOMICI E SPESE | |
| | La Comodante concede in comodato d'uso gratuito alla Comodataria, che a tale | |
| | titolo riceve ed accetta, l'apparecchiatura Scanner intraorale Carestream 3600 di | |
| | | |

cui all'Allegato 1.

Le spese di trasporto e di installazione, nonché di manutenzione e di verifiche periodiche saranno a carico della Comodante.

La stessa Comodante, si impegna altresì a svolgere sull'apparecchiatura oggetto del presente Comodato tutte le manutenzioni correttive e preventive, le verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, nonché i controlli di qualità, la verifica di sicurezza periodica, nonché in caso di guasto, la riparazione o la sostituzione con analoga apparecchiatura, per tutta la durata del contratto. Tutti i rapporti di intervento tecnico devono essere rilasciati alla U.O.C. Maxillo - Facciale della Comodataria.

Art.5 – GARANZIE E RESPONSABILITA'

La Comodante garantisce che l'apparecchiatura concessa in comodato alla Comodataria risponde alle normative e alle direttive europee vigenti. In caso di apparecchiatura difettosa, la Comodante è tenuta al ripristino della normale sicurezza dell'apparecchiatura e, in ogni caso, è responsabile del danno cagionato dal difetto oltre che tenuta al risarcimento di tutte le attività necessarie all'eliminazione delle conseguenze nefaste cagionate dall'utilizzo dell'apparecchiatura.

Al termine dell'attività di cui in premessa per qualsiasi causa, la Comodante provvederà a sue spese al ritiro dell'apparecchiatura, che dovrà essere restituita nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso o il loro perimento dovuto a caso fortuito non imputabile alla Comodataria.

In caso di sottrazione o perdita dell'apparecchiatura, la Comodataria provvederà, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scoperta dell'evento, alla presentazione di

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | formale denuncia alla competente pubblica autorità, con comunicazione | |
| | dell'accaduto alla Comodante nello stesso termine. In tutti gli altri casi di | |
| | danneggiamento o distruzione, la Comodataria dovrà darne comunicazione alla | |
| | Comodante entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'evento. | |
| | La Comodante si impegna a non richiedere alcun indennizzo/risarcimento in caso | |
| | di furto o di danni di qualunque natura subiti dall'apparecchiatura per tutta la | |
| | durata del presente contratto, salvo il caso di dolo o colpa grave da parte della | |
| | Comodataria. | |
| | L'eventuale utilizzo fraudolento o comunque non autorizzato dell'apparecchiatura | |
| | dovrà essere segnalato immediatamente alla Comodante, fornendo ogni indicazione | |
| | utile in merito. | |
| | Il personale della Comodante che accede all'interno dei locali dell'Azienda | |
| | Comodataria per compiere la manutenzione e le attività di cui al precedente articolo 3 | |
| | dovrà essere fornito di apposita copertura assicurativa (sia per infortuni che per | |
| | responsabilità civile verso terzi) con oneri a carico della stessa Comodante. | |
| | Art.6 - DURATA | |
| | Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e resterà in | |
| | vigore fino al 14 novembre 2023, fatti salvi il rinnovo del Protocollo d'Intesa tra | |
| | Comodante e Comodataria, ovvero il venire meno, per qualsiasi causa, del | |
| | Contratto stesso. | |
| | Art.7 – CLAUSOLA RESIDUALE | |
| | Per tutto quanto non previsto nel presente atto, troveranno applicazione le | |
| | disposizioni di cui all'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, cui le Parti si | |
| | rimettono. | |
| | Art.8 – FORO COMPETENTE | |
| | | |

Le Parti dichiarano che per ogni controversia sarà esclusivamente competente il

Foro di Vicenza.

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola ed

obbligazione del presente contratto è stata debitamente redatta, compresa ed

accettata da ciascuna Parte, quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di

conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art.9 –REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

Le spese di bollo del presente contratto sono a carico della Comodataria, mentre le

spese di registrazione, in caso d’uso - ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 comma

2 del DPR 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche - saranno a carico della Parte

richiedente.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Roma/Vicenza.....

LA COMODANTE

FONDAZIONE OPERATION SMILE ITALIA ONLUS

IL PRESIDENTE

Carlo Salvatori

LA COMODATARIA

AZIENDA U.L.SS. N. 8 “BERICA”

II DIRETTORE GENERALE

Maria Giuseppina Bonavina